



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 91

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 10 gennaio 2007

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

2<sup>a</sup> - Giustizia . . . . . Pag. 6

**Commissioni riunite**

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . . Pag. 3

---

**CONVOCAZIONI** . . . . . Pag. 42

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 10 gennaio 2007

3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

SALVI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Scotti e per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio.*

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il senatore D'ALÌ (*FI*), in considerazione dell'articolo 29, comma 2 del Regolamento, che stabilisce che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma ed il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, osserva che, in relazione ai disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, disegni di legge ordinaria e non aventi quindi una particolare scadenza, non è stato tenuto alcun Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, contrariamente a quanto previsto dalla norma regolamentare richiamata.

In secondo luogo, con riferimento all'articolo 76 del Regolamento che prevede la temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati, se non sono trascorsi sei mesi dalla data della loro reiezione, fa presente di aver espresso le proprie valutazioni in una lettera trasmessa al Presidente del Senato al quale ha sottoposto la questione. Infatti, il disegno di legge n. 1231, trasmesso dalla Camera dei deputati, appare riprodurre sostanzialmente parte del contenuto del decreto-legge n. 261 del 2006 che decadde per effetto dell'approvazione di una questione pregiudiziale, avvenuta nella seduta dell'Assemblea n. 61 del 25 ottobre scorso. Pertanto, non essendo ancora trascorsi sei mesi dalla data della reiezione del disegno di legge di conversione del citato de-

creto-legge, non si sarebbe potuto procedere, a suo avviso, all'assegnazione del disegno di legge n. 1231, approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente SALVI, con riferimento alla questione sollevata dal senatore D'Alì in merito all'applicazione dell'articolo 29, comma 2 del Regolamento, anche a nome del Presidente della Commissione ambiente, esprime il proprio rincrescimento per non aver convocato un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite. I due Presidenti, in effetti, hanno privilegiato l'opportunità di avviare i lavori delle Commissioni riunite senza una previa riunione dell'Ufficio di Presidenza delle stesse in considerazione della particolare urgenza annessa al disegno di legge n. 1231. In ogni caso, ritiene che le osservazioni svolte dal senatore D'Alì siano del tutto condivisibili e assicura che in futuro vi sarà una maggiore osservanza della norma regolamentare da lui richiamata.

Per quanto attiene poi alle ulteriori valutazioni avanzate dal senatore D'Alì circa l'applicazione dell'articolo 76 del Regolamento, osserva che il tema dell'assegnazione dei disegni di legge investe la competenza del Presidente del Senato. Chiede quindi se vi sono senatori che intendano prendere la parola in merito alle considerazioni esposte dal senatore D'Alì.

Il senatore CONFALONIERI (*RC-SE*) rileva che il disegno di legge n. 1231 è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento anche in considerazione dell'urgenza di intervenire per fronteggiare il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Inoltre, il testo sottoposto all'esame delle Commissioni riunite reca sostanziali modifiche rispetto al testo del decreto-legge n. 261 del 2006, che non è stato poi convertito in legge dopo l'approvazione della questione pregiudiziale da parte dell'Assemblea. In particolare, sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 261 del 2006, che fu oggetto della richiamata questione pregiudiziale, non è stata poi riproposta nel disegno di legge n. 1231.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), nel concordare con le argomentazioni svolte dal senatore Confalonieri circa le differenze tra il decreto-legge n. 261 del 2006 e il disegno di legge n. 1231, trasmesso dalla Camera dei deputati, ricorda che nella scorsa legislatura vi fu un caso in cui il Governo ripropose addirittura all'attenzione delle Camere un decreto-legge il cui articolato riproduceva quello di un precedente decreto-legge che era decaduto per effetto dell'approvazione di una questione pregiudiziale. In questo caso, ci si trova di fronte ad un disegno di legge ordinaria che, in considerazione dei contenuti in gran parte diversi rispetto al decreto-legge n. 261 del 2006, dovrebbe essere esaminato da subito da parte delle Commissioni riunite anche perché il provvedimento affronta un'emergenza sociale la cui delicatezza non dovrebbe sfuggire a tutte le forze politiche.

Il senatore CENTARO (FI), in riferimento alla questione sollevata dal senatore D'Alì sulla possibile violazione dell'articolo 76 del Regolamento, rileva che la risoluzione del caso è di esclusiva competenza del Presidente del Senato. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Senato decidesse di attendere la decorrenza dei sei mesi prevista dall'articolo 76, ciò non costituirebbe un aggravio procedurale eccessivo, considerando che già gran parte di quel periodo risulta trascorso.

Il senatore CARUSO (AN), in riferimento alla possibile violazione dell'articolo 29 del Regolamento rileva che, poiché si tratta di una sola materia, oltretutto recata da un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, è competenza dei Presidenti delle Commissioni, nell'ambito dei loro poteri di convocazione delle stesse, decidere le modalità di esame.

Per quanto concerne invece l'eventuale violazione dell'articolo 76 del Regolamento il senatore invita ad una interpretazione sistematica dello stesso che tenga conto degli altri articoli dello stesso Capo X, i quali si riferiscono ai disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato, esclusivamente in riferimento ai quali opera la preclusione dell'articolo 76. Dal momento che il disegno di legge in titolo è già stato approvato dalla Camera dei deputati, l'oratore ritiene non debba rientrare nella fattispecie richiamata dal senatore D'Alì.

Ritiene altresì opportuno che comunque il Presidente del Senato chiarisca in via definitiva la questione e quindi conviene sull'opportunità di sospendere l'esame del disegno di legge.

Il presidente SALVI rileva non essere di competenza della Presidenza delle Commissioni riunite decidere la questione e, in attesa delle determinazioni che deciderà di assumere in merito la Presidenza del Senato, rinvia la discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 gennaio 2007

**49<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SALVI

*Intervengono il ministro per le politiche per la famiglia Rosy Bindi e i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3) TOMASSINI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

**(357) BENVENUTO.** – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari*

**(433) MASSIDDA.** – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

**(542) CARLONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

**(665) RIPAMONTI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

**(687) MARINO ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

**(773) BINETTI e BAI DOSSI.** – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

**(818) DEL PENNINO e BIONDI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Questione di competenza)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2006.

Il relatore, senatore CASSON (*Ulivo*), illustra l'allegata proposta di parere da lui redatta sulla base delle indicazioni emerse in discussione generale.

Il relatore fa presente come dalla stessa proposta appaia evidente la complessità degli argomenti collegati ai disegni di legge in titolo, e soprattutto il fatto che essi presentino per più profili questioni giuridiche di estremo rilievo, tanto che a suo parere sarebbe opportuno rivendicare la competenza diretta della Commissione giustizia, congiuntamente alla Commissione sanità, o altrimenti comunque prevedere un meccanismo che consenta alla Commissione giustizia una diretta collaborazione all'elaborazione di un testo unificato.

Concordano il senatore MANZIONE (*Ulivo*) e il senatore CENTARO (*FI*), il quale ricorda di aver già rilevato l'opportunità di rilevare la questione di competenza nell'ultimo Ufficio di Presidenza, e sottolinea come l'aspetto sanitario del provvedimento costituisca in qualche modo niente di più che l'occasione e la cornice nelle quali si colloca un provvedimento che investe direttamente problematiche relative al diritto di autodeterminazione e al diritto all'informazione, e che, mentre introduce nuovi istituti di diritto civile dai profili particolarmente delicati, presenta rilevanti implicazioni di carattere penale.

Concordano i senatori DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) e D'AMBROSIO (*Ulivo*), il quale fa presente come problemi quali la definizione dell'accanimento terapeutico appaiono piuttosto di natura giuridica che strettamente sanitaria, come dimostra il fatto che proprio dalla classe medica è venuta in questi anni una pressante richiesta alla magistratura perché definisse in via giurisprudenziale criteri di comportamento rispetto a questo genere di problemi.

Un esempio della necessità di affrontare questi temi tenendo conto del complesso delle problematiche dei diritti individuali, e non esclusivamente di presunti criteri oggettivi tecnico-scientifici, si ha con uno dei disegni di legge in esame, che propone di escludere esplicitamente dalla definizione di atto medico – e quindi dalla possibile valutazione di accanimento terapeutico – la limitazione e l'idratazione forzate di soggetti rimasti definitivamente privi delle funzioni cerebrali superiori, e ciò sulla base di una pedissequa definizione dell'atto medico in senso stretto come atto diretto a risolvere o alleviare una determinata patologia.

Il senatore CARUSO (*AN*) nell'associarsi, a nome del suo Gruppo, alla richiesta di rivendicazione di competenza, ritiene però di non poter condividere del tutto la presunzione, che sembra emergere da molti degli interventi, di una sorta di autosufficienza del pensiero tecnico-giuridico rispetto a problematiche come quelle in esame, che hanno invece bisogno di essere affrontate con saggezza e con il concorso di diverse culture e professionalità.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), nel condividere la richiesta di riassegnazione alle Commissioni riunite giustizia e sanità, fa presente di aver inviato questa mattina al Presidente del Senato, in qualità di presidente del Gruppo dell'Unione democristiana e di centro, una lettera nella quale gli chiedeva i motivi che avevano indotto la presidenza all'assegnazione in via esclusiva alla 12<sup>a</sup> ai disegni di legge in titolo, e ciò soprattutto in quanto la presidenza aveva assegnato alle Commissioni riunite altri disegni di legge in materia, la cui analogia con la questione del testamento biologico è indubbia, quali i disegni di legge nn. 66, 752 e 1017 – che nell'ambito delle problematiche dell'eutanasia inserivano anche quella del testamento biologico – e soprattutto del disegno di legge 1222, primo firmatario il senatore Villone, che disciplina il rifiuto della somministrazione di atti terapeutici.

Dopo che anche la senatrice RUBINATO (*Aut*) e il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*) hanno espresso il loro consenso sull'opportunità di sollevare la questione di competenza il presidente SALVI, preso atto dell'unanimità della Commissione, assicura che comunicherà senza indugio alla Presidenza del Senato la decisione di rivendicare la competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

*IN SEDE REFERENTE*

**(19) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(26) MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie**

**(580) CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre 2006.

Il relatore, presidente SALVI (*Ulivo*) ricorda che nella seduta precedente era stato fissato il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverte pertanto all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Il senatore CARUSO (*AN*) fa presente che, esaminando gli atti dell'esame svolto dalla Commissione speciale per l'infanzia nella scorsa legislatura su disegni di legge di materia analoga a quella in titolo, egli ha avuto modo di verificare come dall'audizione di competenti funzionari del Ministero dell'interno risultava evidente che l'adeguamento degli uffici anagrafici alle novità determinate dalla nuova legge, avrebbe comportato un onere quantificato in circa 200 milioni di euro. Egli ritiene pertanto consigliabile che la Commissione valuti l'opportunità di acquisire gli atti di tali audizioni, ovvero di procedere a nuove audizioni, dal momento che nessuno dei testi in esame sembra tener conto della possibilità che le



norme proposte determinino oneri finanziari, mentre la stessa Presidenza del Senato non ha ritenuto di dover richiedere il parere della Commissione bilancio.

Il relatore, presidente SALVI (*Ulivo*), ringrazia il senatore Caruso per le sue osservazioni, e ritiene che la Commissione potrà utilmente acquisire i documenti da lui segnalati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CARUSO (*AN*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1., 1.2 e 1.3.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) illustra l'emendamento 1.4, con il quale si intende estendere reciprocamente al cognome del marito la disciplina attualmente prevista per la moglie, che aggiunge il cognome del coniuge al proprio.

Il ministro Rosy BINDI nell'illustrare l'emendamento 1.5, di carattere sostanzialmente formale, fa presente che gli emendamenti presentati dal Governo recepiscono i contributi della Commissione di illustri giuristi, presieduta dal professor Bianca, che ha elaborato una serie di proposte in materia di stato civile.

In particolare, le proposte recate dall'emendamento 3.7 estendono la portata dei disegni di legge in discussione, introducendo una serie di norme dirette a realizzare l'effettiva equiparazione tra i diritti delle persone nate nel matrimonio e di quelle nate fuori del matrimonio.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.100, con il quale si intende adeguare alla nuova disciplina del cognome della moglie le norme in materia di uso del cognome dopo la separazione o il divorzio.

Pone quindi ai voti gli identici emendamenti 1.1 e 1.7, diretti a sopprimere l'articolo 1.

Gli emendamenti sono respinti.

Dopo un intervento critico del senatore MANZIONE (*Ulivo*), il quale esprime la propria preferenza per la dizione dell'articolo 1 del testo base, e del senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) che annuncia voto contrario, l'emendamento 1.5 del Governo, posto ai voti, è accolto.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.8 e 1.6.

L'emendamento 1.100, posto ai voti è accolto.

È altresì accolto l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.3, rilevando in particolare la necessità di evitare la confusione anagrafica che si determinerebbe accettando il principio per cui il figlio cui si è attribuito il cognome di entrambi i genitori decida a propria scelta quale dei due cognomi trasmettere al figlio.

Il senatore CARUSO (*AN*) illustra gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Il ministro Rosy BINDI illustra l'emendamento 2.14, rilevando come esso anticipi alla data del matrimonio la scelta del cognome da trasmettere ai figli, nell'intento anche di togliere in qualche modo drammaticità ad una scelta operata all'atto della nascita del bambino.

Quanto alla soluzione indicata nell'emendamento in caso di mancato accordo dei genitori per la quale l'ufficiale di stato civile assegna al bambino il cognome di entrambi secondo un ordine sorteggiato, essa appare preferibile a quella fondata sull'ordine alfabetico, che nel lungo periodo può favorire la scomparsa di molti cognomi.

Nell'illustrare l'emendamento 2.100, il RELATORE esprime perplessità sulla scelta adottata dall'emendamento del Governo di anticipare la scelta del cognome da trasmettere ai figli all'atto del matrimonio, che finirebbe per differenziare la posizione dei bambini nati nel matrimonio rispetto a quella dei nati fuori dal matrimonio per i quali il cognome è deciso all'atto della nascita.

Dopo alcune precisazione del ministro Rosy BINDI si apre un dibattito nel corso del quale si esprimono in senso favorevole all'emendamento del relatore i senatori MANZIONE (*Ulivo*), FINOCCHIARO (*Ulivo*), DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), TIBALDI (*IU-Verdi-Com*), CASSON (*Ulivo*) e D'AMBROSIO (*Ulivo*) – il quale ritiene però importante accogliere il suggerimento del senatore Centaro circa l'adozione di un criterio automatico per decidere quale cognome può trasmettere al proprio figlio colui cui si è attribuito il cognome di entrambe i genitori – mentre i senatori BUCCHICO(*AN*), CARUSO (*AN*) e D'ONOFRIO (*UDC*) manifestano una preferenza per l'emendamento del Governo, pur ritenendo preferibile che la scelta del cognome da trasmettere ai figli all'atto del matrimonio non sia irrevocabile.

Dopo interventi dei senatori CENTARO(*FI*), Massimo BRUTTI (*Ulivo*) e RUBINATO (*Aut*) che, nel segnalare una serie di problematiche connesse all'individuazione del cognome da trasmettere ai figli, concordano sull'opportunità di una riflessione diretta a tentare una riformulazione dell'articolo 2 che tenga conto tanto delle esigenze che si manifestano nell'emendamento dal Governo quanto di quelle espresse dall'emen-

damento del relatore, quest'ultimo accoglie tale invito e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(18) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili*

(62) *MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(472) *RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(481) *SILVESTRI. – Disciplina del patto civile di solidarietà*

(589) *BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente SALVI (*Ulivo*).

Il disegno di legge n. 62 si presenta come il più complesso di tutti, sia perché investe anche problematiche diverse da quelle in esame – quale la disciplina del cognome – ovvero a questa collegate ma non coincidenti come quella dell'adozione, sia perché prevede un'articolata serie di nuovi istituti giuridici paramatrimoniali.

Il disegno di legge n. 62, infatti, regola distintamente tre diverse fattispecie, ovvero l'unione registrata, l'unione civile e la convivenza di fatto.

L'unione registrata, disciplinata dalle novelle 455-*bis* e 455-*ter* e 455-*quater* del codice civile, si configura come un istituto specificamente riservato a «due persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca». Appare evidente, anche alla luce della relazione, che si tratta di un istituto diretto a regolare le unioni omosessuali secondo principi analoghi a quelli del matrimonio, come è chiarito in particolare dalla disciplina dell'istituto recata dall'articolo 455-*ter*.

Il capo II del disegno di legge introduce l'istituto dell'unione civile attraverso le novelle 455-*quinquies*, 455-*sexies*, 455-*septies*, 455-*octies*, 455-*nonies*, 455-*decies*, 455-*undecies*, 455-*duodecies*, 455-*terdecies* e 455-*quaterdecies* del codice civile.

Il nuovo istituto si configura come diretto ad organizzare la vita comune di due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che intendono legarsi o siano legate da comunione di vita materiale e spirituale.

La procedura per contrarre l'unione civile consiste in una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale la parte dell'unione civile fissano la loro residenza, e viene certificata dall'ufficiale dello stato civile dopo che questi ha verificato la validità della dichiarazione e l'assenza di cause impeditive nonché il rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri. Vengono quindi istituiti il registro delle unioni civili presso l'ufficio comunale di stato civile e la certificazione dell'unione civile.

A norma dell'articolo 455-*nonies*, lo stato di parte di una unione civile è equiparato a quello di membro di una famiglia, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni.

Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio o unione registrata, ovvero tramite una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono allo stato dell'ufficiale civile, o infine qualora una delle parti presenti all'ufficiale civile una richiesta di separazione che deve essere notificata all'altra entro cinque giorni.

In questo ultimo caso gli effetti dell'unione civile si protraggono per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione, e in questo periodo la domanda può essere ritirata con conseguente ripristino dell'unione stessa.

In caso di separazione le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune, salvo intervento del giudice ai sensi dell'articolo 194 del codice civile in caso di disaccordo.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale, l'articolo 455-*quaterdecies* consente la scelta tra il regime di comunione e quello di separazione, presumendosi il primo un caso di omessa dichiarazione nell'atto costitutivo della comunione.

Gli articoli da 8 a 23 estendono all'unione civile una serie di effetti del matrimonio in materia rispettivamente di assistenza sanitaria e penitenziaria, azione di inabilitazione e interdizione, tutela o curatela della parte interdetta o inabilitata, manifestazioni di volontà in caso di incapacità di intendere o di volere della parte, partecipazione lavorativa all'impresa della parte, diritti di successione, conseguenze fiscali, conseguenze previdenziali e pensionistiche, risarcimento del superstite in caso di morte della parte in conseguenza di un fatto illecito, esoneri, dispense e agevolazioni connesse al servizio militare, successione del contratto di locazione, inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, inserimento nelle graduatorie occupazionali in categorie privilegiate dei disoccupati, diritti derivanti dalla condizione lavorativa, norme penali in particolare in materia discriminanti e norme di procedura penale in particolare in tema di testimonianza.

Il capo III del disegno di legge reca norme sull'uguaglianza giuridica fra i coniugi e modifica la disciplina del cognome, per il profilo che qui interessa le norme rilevanti sono quelle del capo IV che sopprimono l'istituto dell'addebito della responsabilità nella separazione, con effetto estensivo anche alla disciplina dell'unione civile (l'unione registrata non è menzionata essendo evidentemente implicita l'estensione nella nozione di «assimilazione» delle parti dell'unione registrata ai coniugi).

Il capo V modifica la legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozioni, consentendole tra l'altro anche alle coppie in ragione di unione registrata o civile.

Infine il capo VI del disegno di legge introduce l'istituto della convivenza di fatto (novelle da 2059-*bis* a 2059-*sexies* del codice civile), consistente appunto nel fatto che due persone maggiorenni, anche dello stesso

sesso, vivano insieme da almeno un anno, circostanza che viene accertata dall'ufficiale dello stato civile del comune presso il quale i conviventi hanno fissato la propria residenza e annotata sui certificati anagrafici.

Venendo agli altri quattro disegni di legge, va rilevata la sostanziale identità dell'articolazione e del testo del disegno di legge n. 18 e quello del disegno di legge n. 481, salvo la diversa dizione dell'istituto, definito unione civile nel disegno di legge n. 481 e patto civile di solidarietà nell'altro.

Essi si articolano in un capo I recante principi generali che, dichiarate all'articolo 1 le finalità della legge dell'attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, definisce l'articolo 2 l'unione civile come accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Il capo II regola in particolare l'istituto.

L'articolo 3 ne definisce i presupposti, che sono l'assenza di un precedente matrimonio o unione civile, il divieto di contrarre unione civile fra le persone di cui ai commi primo, secondo e terzo del codice civile e il fatto che non ricorra la circostanza che una persona sia stata rinviata a giudizio o condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra persona o sulla persona alla quale l'altra era legata da una precedente unione civile.

Per quanto riguarda il predetto divieto di contrarre unione civile nei casi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile, il divieto non si applica tra zii e nipoti o tra cugini primi quando i contraenti siano dello stesso sesso, mentre tra contraenti di sesso diverso si applica l'eccezione prevista dal comma quarto dello stesso articolo 87. Tali limitazioni costituiscono un punto importante di differenza rispetto al disegno di legge n. 62 che, non prevedendo tali condizioni ostative alla stipulazione di un accordo di unione civile, sembrerebbe non considerare tra gli elementi essenziali della «vita in comune», disciplinata dall'unione civile, l'*affectio maritalis* e la condivisione della vita sessuale, che invece sembrerebbero costitutive del rapporto regolato dall'unione registrata, che si configura come un vero e proprio istituto paramatrimoniale riservato alle coppie omosessuali.

L'articolo 4 disciplina la costituzione dell'unione civile, che deve essere sottoscritta, a pena di nullità, davanti all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede all'iscrizione nei registri dello stato civile dell'unione, che da quel momento è opponibile a terzi fino all'annotazione dell'avvenuto scioglimento.

L'articolo 5 prevede che l'ufficiale di stato civile non possa rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere l'unione civile quando ne ricorrano i presupposti giuridici e di fatto. Si tratta di una norma un po' curiosa, dal momento che semmai è il diritto all'obiezione di coscienza ad avere bisogno di una specifica previsione normativa.

L'articolo 6 considera applicabili alle unioni civili le norme in materia di contratti ed esclude che nell'accordo per l'unione civile si possano apporre termini o condizioni.

L'articolo 7 stabilisce il contenuto del contratto nel dovere di collaborare alla vita di coppia in ragione delle proprie capacità e possibilità.

L'articolo 8, in materia di regime patrimoniale, dopo aver affermato che ciascuno dei contraenti è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie possibilità, e aver stabilito che i contraenti sono solidalmente obbligati verso terzi per debiti contratti «entro limiti ragionevoli» per le esigenze della coppia, si stabilisce che il regime patrimoniale ordinario è la separazione dei beni salvo la possibilità dei contraenti di scegliere, quale regime, la comunione legale o quella convenzionale, ferma restando, a norma dell'articolo 9, la possibilità di modificare le convenzioni.

L'articolo 10 attribuisce al contraente dell'unione civile i poteri e le responsabilità riconosciuti dalla legge al coniuge, sentiti gli ascendenti e i discendenti interessati, in materia di decisioni relative allo stato di salute del soggetto incapace di intendere e di volere, anche temporaneamente, o in materia di donazione degli organi e di decisioni in merito ai funerali del defunto.

L'articolo 11 equipara altresì la posizione del contraente dell'unione civile e quella del coniuge per quanto riguarda i diritti successori, con particolare riferimento alla riserva legale, per la durata di un anno, del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

Gli articoli 12 e 13 equiparano il contraente dell'unione civile, dopo almeno due anni, al coniuge per quanto riguarda il diritto al lavoro e gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciute a militari e forze dell'ordine. L'articolo 14 equipara la condizione del contraente, sempre dopo due anni di comunione civile, a quella del coniuge per quanto riguarda la disciplina fiscale e previdenziale, con particolare riferimento per il diritto alla reversibilità della pensione.

L'articolo 15 stabilisce che le parti dell'unione civile hanno i diritti e i doveri spettanti ai coniugi in riferimento all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

L'articolo 16 disciplina lo scioglimento dell'unione civile che avviene automaticamente per morte di una delle parti o qualora una di queste contragga matrimonio, ovvero quando uno dei contraenti notifichi all'altro, a mezzo dell'ufficiale giudiziario la volontà di far cessare gli effetti dell'unione. L'unione si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica.

L'articolo 17 stabilisce che i provvedimenti riguardo i figli comuni sono assunti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile, mentre l'articolo 18 conferisce alle parti il potere di regolare le conseguenze economiche dello scioglimento, salvo decisione del tribunale in caso di disaccordo.

L'articolo 19 estende al contraente dell'unione civile le disposizioni previste dall'articolo 30 del testo unico sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), concernenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, mentre l'articolo 20 estende la disciplina dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio all'unione civile, purché essa sia stata stipulata da almeno cinque anni e il contraente

straniero abbia risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della repubblica e sempre che l'unione stessa non abbia per qualsiasi motivo perso l'efficacia prima del deposito dell'istanza all'autorità competente a dichiarare l'acquisto della cittadinanza.

L'articolo 21 reca alcune modifiche al codice civile, tra cui in particolare quella all'articolo 438 e impone alla parte contraente economicamente più forte di prestare gli alimenti all'altra parte fino al termine di due anni dopo lo scioglimento dell'unione, precisando peraltro che l'obbligazione alimentare cessa comunque nel momento in cui l'avente diritto contrae matrimonio o una nuova unione civile.

L'articolo 22 modifica l'articolo 6 della legge 392 del 1978, stabilendo il diritto della parte superstite di un'unione civile a succedere nel contratto al conduttore defunto di un immobile di abitazione.

Gli articoli 23 e 24 recano modifiche al codice penale e di procedura penale analoghe a quelle previste dal disegno di legge n. 62.

Il disegno di legge n. 472 definisce l'unione civile come il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, legate da comunione materiale e spirituale di vita da almeno un anno, anche quando la comunione stessa abbia avuto luogo quando una o ambedue le parti erano nell'ultimo anno della minore età. In effetti secondo questo provvedimento l'unione civile si configura come uno stato di fatto produttivo di effetti giuridici piuttosto che come un atto negoziale, e lo stesso registro delle unioni civili previsto dal disegno di legge è istituito a fini dichiarativi e non costitutivi.

L'articolo 2 reca alcune norme di principio dirette in particolare a enunciare il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sullo stato di parte di un'unione civile.

L'articolo 3 istituisce il registro delle unioni civili e l'articolo 4 stabilisce che la condizione di parte di un'unione civile è equiparata a quella di membro della famiglia, dizione questa usata anche dal disegno di legge n. 62.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 disciplinano la certificazione dell'unione civile.

In particolare l'articolo 7 individua le cause impeditive della certificazione stessa, che sono la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi sono separati, e la sussistenza del vincolo di un'altra unione civile in corso o i cui effetti siano cessati da almeno un anno.

Non vi è invece alcun riferimento alle cause impeditive del matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile, e sembrano quindi valere le stesse considerazioni già fatte per il disegno di legge n. 62 sulla natura non necessariamente paramatrimoniale che si intende attribuire all'istituto.

L'articolo 9 disciplina la cessazione dell'unione civile attraverso una dichiarazione consensuale di separazione resa dai partecipanti all'ufficiale di stato civile, ovvero in conseguenza di una richiesta di separazione presentata da una delle parti, nel qual caso gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno nel corso del quale la richiesta può essere ritirata e la

situazione dell'unione civile si ripristina automaticamente, un meccanismo uguale a quello previsto dal disegno di legge n.62.

Va peraltro osservato che la natura meramente dichiarativa attribuita dal disegno di legge in questione all'iscrizione al registro delle unioni civili imporrebbe forse di prevedere anche la cessazione dell'unione a seguito di meri comportamenti concludenti, come il cambiamento di residenza di una delle parti protratto per un certo periodo.

L'articolo 10 stabilisce che al momento della cessazione dell'unione civile ed entro sei mesi dalla stessa, la parte più debole può ricorrere all'autorità giudiziaria per chiedere la determinazione di un assegno alimentare, al quale si perde diritto contraendo un nuovo matrimonio, costituendo una nuova unione civile, ripristinando l'unione civile, tornando a vivere con il coniuge dal quale si era divorziato o ritirando la richiesta unilaterale di separazione.

L'articolo 11 disciplina la cessazione dell'unione per morte e l'articolo 12 e istituisce la certificazione della cessata unione civile nella quale l'ufficiale di stato civile individua il periodo per il quale si è protratta tale unione.

L'articolo 13 reca norme relative ai cittadini stranieri, stabilendo che può essere riconosciuta l'unione civile di un cittadino straniero residente in Italia con un cittadino italiano, ovvero l'unione civile fra due cittadini stranieri purché entrambi risiedano legalmente in Italia da almeno due anni.

Nel caso di cittadino straniero non residente e parte di un'unione civile con un cittadino italiano, egli acquista la residenza in Italia contestualmente alla certificazione.

L'articolo 14 attribuisce il regime patrimoniale dell'unione civile ad una convenzione stipulata per atto pubblico o ad una dichiarazione resa all'ufficiale civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione civile nel registro.

L'articolo 15 disciplina i criteri per l'estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile, mentre l'articolo 16 equipara a tutti gli effetti ai figli nati in costanza del matrimonio, i figli delle parti di un'unione civile nati in costanza di questa o che si presumono concepiti in costanza di questa.

L'articolo 17 estende alle parti di un'unione civile i diritti e i doveri del coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria, mentre l'articolo 18 modifica l'articolo 712 del codice di procedura civile, nel senso di inserire la parte dell'unione civile tra i soggetti che devono essere indicati nella domanda di interdizione o inabilitazione, ed estende ad essa il diritto ad assumere la tutela o la curatela del *partner* .

Gli articoli da 19 a 28, similmente a quanto avviene negli altri disegni di legge esaminati, recano estensione alla parte dell'unione civile dei diritti e doveri dei coniugi per quanto riguarda i casi di incapacità o decesso di una delle parti, la partecipazione lavorativa del *partner*, le conseguenze fiscali ed ereditarie, il diritto al risarcimento in caso di morte per



fatto illecito del *partner*, la successione nel contratto di locazione, i diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli articoli 29 e 30, infine, recano disposizioni penali e di procedura penali analoghe a quelle degli altri disegni di legge.

Il disegno di legge n. 579 si compone di un articolo unico che novella il codice civile attraverso l'inserimento del titolo VI-*bis* «del contratto d'unione solidale» (articoli da 230-*ter* a 230-*terdecies*).

L'articolo 230-*ter* definisce il contratto di un'unione solidale come contratto concluso da persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.

A pena di nullità il contratto non può essere concluso tra minori d'età, da persona interdetta per infermità di mente, da persona vincolata da precedente matrimonio, da persona vincolata da precedente contratto di unione, da persona sottoposta a tutela.

Valgono dunque le stesse considerazioni già fatte per i disegni di legge n. 62 e n. 472 circa la non applicabilità delle cause non impeditive del matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile e quindi circa la natura presumibilmente diversa che si intende attribuire a tale contratto rispetto a quanto previsto dai disegni di legge n. 18 e 481.

Il disegno di legge Biondi, oltretutto è l'unico a definire specificamente l'unione come un contratto nominato laddove, come si è visto, per gli altri disegni di legge si configura come un istituto rispetto al quale l'intervento del pubblico ufficiale ha funzioni costitutive, ovvero come una situazione di fatto certificata dal predetto ufficiale di stato civile.

Significativamente dunque il disegno di legge n. 579 prevede che le parti che concludono il contratto d'unione ne fanno dichiarazione congiunta ai fini della pubblicazione all'ufficio di notaio nel Comune dove uno dei due o entrambi hanno la residenza, e il registro dei contratti d'unione solidale viene istituito presso l'archivio notarile.

L'articolo 230-*sexies* stabilisce una sorta di validità per il diritto interno anche di contratti d'unione sottoscritti in paesi stranieri che riconoscano fattispecie analoghe, mentre l'articolo 230-*septies* consente agli stranieri che risiedono legittimamente in Italia di sottoscrivere contratti d'unione, precisando che la sottoscrizione del contratto d'unione non è titolo sufficiente per ottenere il permesso di soggiorno.

L'articolo 230-*octies* stabilisce che i soggetti firmatari del contratto d'unione si portino aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo, e sono solidalmente responsabili verso i terzi per debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni comuni. Le parti possono regolare nel contratto l'entità, i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.

L'articolo 230-*nonies* stabilisce che il regime patrimoniale dei beni, che si presume essere la separazione, salvo la possibilità di indicare nel contratto d'unione la volontà di scegliere il regime di comunione per i

beni acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto.

L'articolo 230-*decies* disciplina la cessazione degli effetti del contratto d'unione che avviene per comune accordo tramite la presentazione di una dichiarazione congiunta al notaio che ha ricevuto l'atto iniziale, ovvero per decisione unilaterale attraverso una dichiarazione inviata all'altro contraente e in copia all'archivio notarile competente ovvero per matrimonio di uno dei firmatari o per morte.

In caso di cessazione per dichiarazione unilaterale, gli effetti della cessazione stessa si producono decorsi tre mesi dal momento in cui la dichiarazione è stata portata a conoscenza del notaio.

L'articolo 230-*duodecies* stabilisce il diritto di successione nel contratto di locazione dell'alloggio comune da parte del contraente superstite, qualora il contratto di unione sussista da non meno di cinque anni.

L'articolo 230-*terdecies* disciplina il diritto alla reversibilità della pensione da parte del contraente dell'unione solidale.

In conclusione, nell'osservare che la distinzione tra un approccio fondato sull'introduzione di nuovi istituti e uno basato sul riconoscimento delle conseguenze dei comportamenti individuali risulta abbastanza fuorviante – ritiene che i punti salienti che differenziano i cinque disegni di legge possono essere evidenziati come segue:

a) nell'unitarietà o pluralità degli istituti introdotti dai diversi disegni di legge – sotto questo profilo, infatti, il disegno di legge n. 62 del senatore Malabarba si distingue, da un lato, perché, accanto all'unione civile introduce l'istituto dell'unione registrata – riservato agli omosessuali e di fatto pressoché parificato al matrimonio – dall'altro in quanto prende in considerazione la convivenza di fatto;

b) natura giuridica degli istituti in questione, in particolare l'unione registrata e l'unione civile di cui al disegno di legge n. 62, l'unione civile di cui al disegno di legge n. 18 e il patto di solidarietà di cui al disegno di legge n. 481 si configurano, similmente al matrimonio, come atti giuridici di diritto pubblico, nei quali l'intervento dell'ufficiale di stato civile ha una funzione costitutiva, mentre la convivenza di fatto di cui sempre al disegno di legge n. 62 e l'unione civile di cui al disegno di legge n. 472, sono definite come situazioni di fatto produttive di effetti giuridici, rispetto alle quali l'intervento dell'ufficiale di stato civile ha una mera funzione dichiarativa e il contratto di unione solidale previsto dall'articolo 589, si configura come una fattispecie essenzialmente contrattuale;

c) contenuto degli istituti *de qua*, nel senso che mentre l'unione registrata di cui al disegno di legge n. 62 si configura specificamente come un istituto paramatrimoniale riservato alle coppie omosessuali e l'unione civile di cui al disegno di legge n. 18 e il patto civile di solidarietà di cui al disegno di legge n. 481 sembrano destinati essenzialmente a regolamentare convivenze *more uxorio* – come si evince in particolare dall'estensione a tali istituti delle cause impeditive del matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile – l'unione civile di cui ai disegni di legge

nn. 62 e 472, la convivenza di fatto di cui al disegno di legge n. 62 e il contratto di unione solidale di cui al disegno di legge n. 589 sembrano applicabili a svariate forme di convivenza e di mutuo sostegno tra soggetti, non necessariamente caratterizzate dalla comunione sentimentale e sessuale propria del matrimonio;

*d)* diverso grado di estensione dei diritti e dei doveri tradizionalmente connessi alla condizione coniugale agli istituti in questione, che appare massima nel caso dell'unione registrata di cui al disegno di legge n. 62 – in riferimento alla quale la posizione dei contraenti è esplicitamente assimilata a quella dei coniugi – e minima nel caso del contratto di unione solidale di cui all'articolo 589 in particolare, come è ovvio, per le conseguenze di carattere pubblicistico, mancando ad esempio qualsiasi conseguenza non solo in tema di acquisto della cittadinanza italiana, ma anche di acquisto del diritto di residenza in Italia, qualora uno dei contraenti sia straniero;

*e)* modifiche all'attuale disciplina dell'affiliazione e dell'adozione, specificamente previste dal disegno di legge n. 62.

Il relatore propone quindi di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo, riservandosi di integrare la relazione non appena saranno assegnati alla Commissione i preannunciati disegni di legge in materia presentati dal senatore Manzione e dalla senatrice Maria Luisa Boccia e da altri senatori.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE POMERIDIANA ODIERNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14,30 non avrà più luogo.

Pertanto l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della predetta seduta, si svolgerà alle ore 15.45.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 3, 357, 433, 542, 687**

La Commissione giustizia ha esaminato i disegni di legge in titolo affrontando in particolare, i temi relativi alla sussistenza nel nostro ordinamento del diritto alla autodeterminazione personale e del diritto all'informazione (principalmente dal punto di vista del diritto costituzionale, del diritto internazionale e della giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità), al fine di poter esprimere un consenso-rifiuto informato, pieno e completo al trattamento sanitario. Sono inoltre stati affrontati gli argomenti più specifici attinenti ai casi di incapacità di intendere e di volere, nelle sue varie forme ed estrinsecazioni, anche giuridiche. Il numero insolito dei disegni di legge attinenti alla stessa delicata materia (cui altri nuovi disegni di legge si sono aggiunti, tra cui quello n. 1222, assegnato congiuntamente alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> del Senato in data 20.12.2006) e le varie soluzioni prospettate hanno consigliato, come concordato durante l'ultima seduta della Commissione Giustizia, di predisporre un sintetico parere, che però affronti punto per punto le questioni principali e più significative.

Ecco pertanto i temi che verranno considerati nello specifico:

- 1 – Diritto all'informazione – Consenso informato
- 2 – Le dichiarazioni-direttive anticipate
- 3 – Obbligatorietà e Forma della direttiva anticipata
- 4 – Definizione di trattamento sanitario
- 5 – L'accanimento terapeutico
- 6 – Il fiduciario
- 7 – Le decisioni sostitutive
- 8 – La risoluzione degli eventuali contrasti
- 9 – L'obiezione di coscienza
- 10 – La tutela dei dati sensibili
- 11 – Il registro nazionale.

### **1 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE – CONSENSO INFORMATO**

È la prima questione (al di là delle definizioni concettuali) che deve essere affrontata.

Va ritenuto che tutti i disegni di legge esaminati la affrontino in maniera articolata e adeguata, spesso utilizzando la stessa terminologia, richiamando sostanzialmente tutti la necessità di:

- «accurate informazioni, rese in maniera completa e comprensibile»;
- «esplicito ed espresso consenso, prestato in modo libero e consapevole»;
- prevedere il caso del rifiuto alla informazione.

Va soltanto precisato e raccomandato che:

- nelle «accurate informazioni» (che sono prima di tutto un dovere per il medico) deve essere comunque compresa anche la diagnosi e l'indicazione specifica di rischi e pericoli, oltre che dei benefici;
- l'informazione deve essere una regola permanente, che accompagna la degenza del paziente;
- informazione (e rifiuto all'informazione) e consenso-rifiuto al trattamento devono risultare da atto scritto, facente parte integrante della cartella clinica.

Va poi regolamentata la fattispecie (non considerata da tutti i disegni di legge) dell'informazione e del consenso concernenti i soggetti minori, ribadendo che ogni decisione a loro proposito deve essere adottata «avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore».

Così come vanno regolamentati (sempre relativamente al consenso-rifiuto) i casi dei soggetti maggiori di età interdetti o inabilitati, nonché le «situazioni di urgenza» (casi assolutamente non infrequenti e ora affidati alla giurisprudenza), tutti casi considerati soltanto dai disegni di legge n. 3 - 433 - 687.

Infine, va ritenuto che l'espressione «consenso informato» sia tecnicamente più corretta dell'espressione «consenso informativo», utilizzata da qualcuno, in quanto il consenso informato deve ritenersi dipendente e in un certo qual modo succedaneo rispetto alla informazione ricevuta, che perciò ne costituisce il presupposto.

## 2 - LE DICHIARAZIONI-DIRETTIVE ANTICIPATE

È questo il nucleo centrale dell'intera materia e riguarda soltanto le persone «capaci».

Trae sostanzialmente origine dal fatto che già oggi ad ogni individuo capace è riconosciuto il diritto «personalissimo» di decidere se accettare o meno cure e terapie proposte da medici e sanitari, anche a rischio della propria vita.

Precisato perciò che già oggi le dichiarazioni di accettazione o meno del trattamento sanitario sono possibili (se non altro come espressione del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero), in riferi-

mento al contenuto dei disegni di legge in esame va rilevato che le espressioni usate («dichiarazioni anticipate di trattamento» e «testamento di vita») appaiono poco corrette, soprattutto da un punto di vista giuridico.

Meglio sarebbe utilizzare l'espressione «direttive anticipate».

Infatti, sette tra gli otto disegni di legge in esame affrontano la questione principale, che è quella della forza giuridica da riconoscere a tali dichiarazioni, utilizzando le seguenti espressioni:

– dichiarazioni «impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando non più corrispondenti» alle previsioni dell'interessato, essenzialmente a seguito di nuovi sviluppi della tecnica e della scienza (disegni di legge nn. 3 – 433 – 687);

– «il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari, anche se dalla mancata effettuazione dei trattamenti proposti derivi un pericolo per la salute o per la vita del paziente ...» (disegni di legge nn. 357 – 542 – 665 – 818).

Nonostante l'uso di terminologie diverse (dichiarazioni «impegnative» per il medico salvo che... – «il rifiuto deve essere rispettato»), sembra evidente la volontà dei redattori dei sette citati disegni di legge di prevedere che le dichiarazioni in questione siano, nella normalità dei casi, giuridicamente vincolanti per tutto il personale sanitario. Tanto più che anche i disegni di legge n. 3 e n. 687, che pur parlano di «dichiarazioni impegnative», all'articolo 1 definiscono nella stessa maniera la dichiarazione anticipata di trattamento: «l'atto scritto con cui una persona decide sul trattamento sanitario ...». E la relazione che accompagna il disegno di legge n. 433 espressamente dichiara di aver «optato per la vincolatività delle direttive nei confronti del medico», pur dimenticando poi di trasfondere tale opzione in una esplicita previsione normativa.

Tali interpretazione e valutazione sono confermate per di più dal fatto che i sanitari che eseguono le direttive in questione sono espressamente dichiarati «esenti da ogni responsabilità» nei disegni di legge n. 357 (art. 2), n. 542 (art. 2), n. 665 (art. 2), n. 818 (art. 2). E i rimanenti tre disegni di legge (nn. 3 – 433 – 687) sembrano dare per scontato tale esonero di responsabilità, nel mentre regolamentano nello specifico (con ricorsi vari, di cui si dirà) le situazioni di contrasto che potrebbero insorgere.

La Commissione giustizia però ritiene che tale vincolo giuridico ed il necessariamente conseguente esonero da ogni responsabilità debbano essere previsti in maniera puntuale e specifica, precisando altresì che l'esonero riguarda ogni forma di responsabilità, anche di natura penale: è evidente, infatti, che uno dei maggiori ostacoli alla pacifica, incontrovertita e corretta esecuzione delle volontà del paziente è costituita, per il personale sanitario, dal timore di incorrere negli strali di una delle tante Procure della Repubblica, che in assenza di norme precise avrebbe campo aperto per ogni libera interpretazione.

L'ottavo disegno di legge (n. 773), finora sul punto non esaminato, propone nello specifico delle soluzioni poco chiare e forse contraddittorie. Infatti, se da una parte (articolo 4.4) parla di «dichiarazione sulle direttive

anticipate di trattamento», in altra parte (articolo 3 n. 1 lett. A) recita che il dichiarante «esprime il proprio giudizio in merito alla attivazione ...», mentre nella prima parte (articolo 1) del testo di legge così definisce la dichiarazione anticipata di trattamento: «atto scritto con cui una persona decide sul trattamento sanitario ...». Inoltre, all'articolo 7 n. 1 prevede che «al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza» in caso di contrasto con il paziente; ma al comma 2 non parla più del paziente, ma parla del «fiduciario», che può ricorrere ad un comitato etico per i casi di contrasto «dichiarazione del paziente-sanitari». Il tutto peraltro (almeno sembra) secondo l'ottica di riconoscere comunque al paziente quel diritto fondamentale all'autodeterminazione, che si concretizzerà in forme e secondo procedure diverse rispetto agli altri disegni di legge.

Sull'istituto dell'obiezione di coscienza, si dirà tra poco.

Per il resto, la Commissione non può che ribadire la necessità di precisare da una parte la natura vincolante per il personale sanitario della dichiarazione-direttiva e dall'altra l'esonero per il medesimo personale da qualsiasi forma di giuridica responsabilità.

*Incidenter tantum*, si segnala che, nello stesso senso testé espresso, si esprime anche l'ultimo dei disegni di legge presentati al Senato (il n. 1222, assegnato per la trattazione congiunta alla 2<sup>a</sup> e alla 12<sup>a</sup> Commissione), in maniera molto netta ed esplicita:

– «Il rifiuto è vincolante per qualunque operatore sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private»

– «La mancata somministrazione dei trattamenti di cui al comma 3 non costituisce reato ...».

Per concludere sul punto, la Commissione giustizia suggerisce l'opportunità di privilegiare nel testo di legge che verrà approvato l'espressione «direttive», piuttosto che quella più generica indicata nei disegni di legge presentati («dichiarazioni»), proprio perché la prospettiva della direttiva è quella del vincolo giuridico, così come vincolante è il consenso-rifiuto del paziente mentre è ancora capace di intendere e di volere.

### 3 – OBBLIGATORIETÀ E FORMA DELLA DIRETTIVA ANTICIPATA

È soltanto il disegno di legge n. 687 che prevede l'obbligatorietà per tutti i cittadini della dichiarazione-direttiva anticipata («sono tenuti a ...»), attraverso una complessa procedura, che prevede l'intervento dei medici di base e della struttura sanitaria locale, con forme termini e modalità che vengono rinviati alle previsioni di un emanando decreto ministeriale.

La Commissione giustizia ritiene che tale obbligatorietà innanzitutto contrasti con la necessità di garantire ad ogni individuo (e non solo al cittadino) il massimo di libertà in una materia così delicata e personale, ponendo ognuno decidere ... anche di non decidere.

Rileva inoltre che, pur comprendendo l'opportunità e la validità di un'attività di formazione e informazione articolata e approfondita, la complessità e la farraginosità della procedura, per di più rinviata a prescrizioni amministrative future, sia quanto di più negativo possa esistere per una persona normale, soprattutto in determinati contesti sociali.

Quanto alla forma in cui dovrebbe essere redatta la dichiarazione-direttiva, i disegni di legge si sbizzarriscono: si va dall'atto notarile (n. 3 e n. 433) all'atto scritto di data certa e sottoscrizione autenticata (n. 542, n. 665 e n. 818), dall'atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni oltre al fiduciario (n. 357) alla forma scritta con firma autografa dell'interessato (n. 773), per finire con il disegno di legge n. 687 che rinvia ad un futuro decreto ministeriale.

La Commissione giustizia ritiene che la dichiarazione-direttiva debba avere innanzi tutto le seguenti caratteristiche: atto scritto, sottoscrizione certa, data certa. A tali fini, non è pertanto necessaria la presenza di un notaio. E non si ritiene opportuno il rinvio a decreti ministeriali futuri. Si ritiene invece indispensabile che la dichiarazione-direttiva, una volta formata (così come già detto per l'informazione ricevuta e per il consenso-rifiuto), sia unita alla cartella clinica, di cui deve costituire parte integrante.

#### 4 – DEFINIZIONE di TRATTAMENTO SANITARIO

I disegni di legge n. 3 – 433 – 687 – 773 dedicano il primo articolo alle definizioni di:

- dichiarazioni anticipate di trattamento (chiamate «testamento di vita» nel disegno n. 433)
- mandato in previsione dell'incapacità
- trattamento sanitario
- soggetto privo di capacità decisionale.

Le definizioni sostanzialmente coincidono (anche terminologicamente), con le diversità che si indicano qui di seguito:

- il disegno n. 773 è l'unico che conclude la definizione del trattamento sanitario, specificando che esso deve essere «lontano sia da possibili forme di accanimento terapeutico sia da forme surrettizie di eutanasia»;
- il disegno n. 773 parla del «curatore o fiduciario» fin dall'art. 1 (tutti gli altri ne parlano nel prosieguo), definendolo «preferibilmente medico»;
- i disegni-legge n. 687 e 773 sono gli unici che introducono i «comitati etici» (all'articolo 1 e anche successivamente, in tema di «contrastati»: vedasi in seguito).

I disegni di legge n. 542 – 665 – 818, pur non inserendo definizioni, dopo aver esplicitato all'articolo 1 il diritto all'informazione («in modo



corretto, completo e pienamente comprensibile»), all'articolo 2 prevedono tutti espressamente, e sostanzialmente negli stessi termini, il «diritto di prestare o di negare il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili ...».

Gli unici due aspetti che la Commissione ritiene a questo punto di dover commentare riguardano le suindicate diversità del disegno di legge n. 773.

Sulla prima (la precisazione relativa all'accanimento terapeutico e all'eutanasia), va ritenuta la sua inutilità, in quanto tecnicamente superflua. Sicuramente di rilievo è la motivazione. Ma come è evidente che i disegni di legge in esame nulla hanno a che vedere con l'eutanasia, altrettanto superfluo appare inserire in questo specifico articolo un riferimento all'accanimento terapeutico (peraltro, non meglio specificato), che è proprio la situazione che l'intero impianto normativo vuole evitare.

Sulla seconda diversità (la dichiarata preferenza per un «curatore o fiduciario» medico), la Commissione ritiene inconferente e incongrua con l'insieme delle norme da adottare tale prospettata preferenza, sia perché quel «preferibilmente medico» giuridicamente non significa nulla, sia perché ogni persona deve essere pienamente libera di scegliere, sia perché comunque quell'avverbio, così com'è posto, non comporta alcun obbligo o impegno per alcuno.

Nell'ambito della discussione generale in sede di Commissione giustizia, è stata affrontata la questione relativa alla necessità di specificare meglio e nel dettaglio il concetto di trattamento sanitario.

Il disegno di legge n. 357, pur limitandosi a precisare (articolo 2.1) che ogni persona capace ha il diritto di decidere se accettare o meno i «trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati alla sua patologia in atto», è l'unico ad affrontare in maniera specifica i casi di «malattia allo stato terminale o implicanti l'utilizzo permanente di apparecchiature o di altri sistemi artificiali», oltre che i casi di «lesioni cerebrali invalidanti e irreversibili», prevedendo la possibilità di «esprimere la propria volontà» nella dichiarazione-direttiva anticipata (articolo 3.1).

Per quanto concerne allora l'opportunità o la necessità di definire meglio il «trattamento sanitario», la Commissione ritiene che quanto specificato nei vari articoli dei primi sette disegni di legge suindicati (eccettuato quindi il n. 357) sia consono e adeguato rispetto alle finalità della nuova normativa (= «ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici»).

«Ogni trattamento praticato con qualsiasi mezzo ...» significa semplicemente «ogni trattamento praticato con qualsiasi mezzo»: *in claris non fit interpretatio*. Una dettagliata descrizione non potrebbe mai essere completa e determinerebbe anzi dubbi interpretativi non sempre di facile soluzione per il «tecnico» e per l'interprete.

Ciò si ritiene anche perché le ipotesi di trattamento specificate nel disegno di legge n. 357, pur apprezzabili, non sono sicuramente esaustive.

In altri disegni di legge si specifica poi (in senso contrario rispetto al disegno di legge n. 357) che «l'idratazione e l'alimentazione parenterale non sono assimilate all'accanimento terapeutico e non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento» (articolo 3.2 del disegno di legge n. 773 e, in modo simile, articolo 5 del disegno di legge n. 3).

Tale specificazione rischia soltanto di accendere diatribe e polemiche a non finire.

La Commissione ritiene, infatti, non giustificata e giuridicamente inopportuna una esplicita esclusione di alcuni trattamenti, come l'idratazione e la nutrizione parenterale, dal novero di quelli che possono costituire oggetto delle direttive anticipate.

Potrebbe avere un senso la discussione sulla natura della idratazione e della nutrizione nel caso di un paziente in coma irreversibile di cui non siano note le volontà (atto medico o atto di cura?), anche se appare assai difficile sostenere, ad esempio, che l'inserimento del sondino non sarebbe un intervento medico: la cura medica di una persona non passa solo attraverso principi chimici, ma anche attraverso una serie di azioni più o meno banali. Comunque, nel caso invece di un paziente in coma irreversibile di cui la volontà sia nota, non ha alcun senso giuridico considerare solo l'atto medico come atto di violazione (eventuale) della sfera personale e non tutti gli altri atti compiuti sulla persona per scopi assistenziali o curativi diversi. Le direttive anticipate sono appunto lo strumento giuridico che consente ad un individuo di proiettare la propria volontà nel futuro, in un momento in cui non sarà in grado di decidere. Di conseguenza, se la persona capace può legittimamente rifiutare nell'immediato trattamenti salva-vita, compresi cibo e acqua, non c'è alcun motivo giuridico che possa impedire alla medesima persona di rifiutare idratazione e nutrizione, nel momento in cui malauguratamente dovesse entrare in uno stato di incapacità permanente.

E ciò, al di là della natura e della qualificazione tecniche e giuridiche che dar si vogliano all'idratazione e alla nutrizione, come pure, per altri versi, alla ventilazione artificiale.

Tra l'altro, si ricordi come sia anche tecnicamente incongruo considerare l'inserimento del sondino nasogastrico o della cannula endogastrica o le flebo o gli strumenti per la respirazione artificiale semplicemente come delle cure sempre doverose: il loro inserimento e la loro adozione sono atti compiuti da operatori sanitari, trattasi di dispositivi medici soggetti a sperimentazione e approvazione e la loro natura è quella di interventi invasivi che, come tali, sono da considerare (teoricamente) lesivi del diritto all'integrità fisica della persona e alla sua autodeterminazione.

E infine, anche dal più rigido punto di vista della stessa religione cattolica, si consideri quanto già ricordato nel corso della relazione in Commissione Giustizia alla seduta del 19 dicembre scorso e cioè come lo stesso paragrafo 120 della Carta degli operatori sanitari, pubblicata nel 1994 dal Pontificio Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari, abbia previsto (ragionando *a contrariis*) dei casi di sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali per l'ammalato: quando esse (alimen-

tazione e idratazione) «risultino gravose per lui» (circostanze citate nella relazione dello stesso disegno di legge n. 773, anche se poi rimangono prive di conseguenze sotto l'aspetto della proposta normativa).

## 5 – L'ACCANIMENTO TERAPEUTICO

Tutti gli otto disegni di legge in esame considerano l'accanimento terapeutico la situazione-*monstre* da evitare. Lo citano nell'intestazione o in relazione, esplicitamente o indirettamente.

Ma nessun disegno di legge fornisce una definizione di accanimento terapeutico.

Soltanto i disegni di legge n. 3 e n. 773 si limitano a prescrivere, rispettivamente agli articoli 5 e 3.2, che «l'idratazione e l'alimentazione parenterale non sono assimilate all'accanimento terapeutico».

Nel paragrafo precedente già si è criticata la possibilità di escludere l'idratazione e l'alimentazione parenterale (e la ventilazione artificiale) dal novero dei trattamenti che possono formare oggetto di direttive anticipate.

Ora, per quanto concerne la loro assoluta e generale esclusione dal novero dei trattamenti che potrebbero costituire accanimento terapeutico, valgono le stesse critiche, tecniche e giuridiche, già formulate.

Inoltre, va detto che o si specifica nel testo di legge che cosa si intenda per accanimento terapeutico (al fine di evitare «libere» interpretazioni e diatribe a non finire, per di più sulla pelle di ammalati gravi o gravissimi, se non addirittura terminali) oppure, sulla scia di quanto segnalato dal rappresentante del Governo in Commissione, se per accanimento terapeutico si intende quel trattamento praticato senza alcuna ragionevole possibilità di un vitale recupero organico-funzionale, allora anche l'idratazione e l'alimentazione parenterale (e la ventilazione artificiale), praticate in un organismo altrimenti privo di vitalità, per assoluta e definitiva incapacità di autonoma idratazione e alimentazione e respirazione in via ordinaria, costituiscono accanimento terapeutico.

La Commissione pertanto ritiene che la norma in questione, prevista dai disegni di legge n. 3 e 773, vada riformulata con riferimento alla transitorietà e recuperabilità fisiologica oppure vada eliminata integralmente.

## 6 – IL FIDUCIARIO

Nella dichiarazione-direttiva anticipata è prevista la nomina di un «fiduciario», per i casi di sopravvenienza di incapacità di intendere e di volere (e quindi di esprimere un consenso o un dissenso rispetto al trattamento sanitario).

In tutti i disegni di legge è prevista questa figura di «fiduciario-curatore-mandatario-autorizzato», peraltro con alcune specificità l'uno rispetto all'altro.

Una prima diversità concerne l'obbligo o meno di indicare un «fiduciario» nella dichiarazione-direttiva.

Alcuni disegni di legge sembrano propendere per la necessità di tale nomina: nn. 3 – 687 – 773 («Nella dichiarazione anticipata di trattamento è contenuta la nomina di un fiduciario...»).

Altri propendono per una semplice possibilità: nn. 357 – 433 – 542 – 665 – 818.

La Commissione ritiene opportuno rimettere la decisione di nominare o meno un «fiduciario» alla libera scelta individuale, anche perché tutti i disegni di legge prevedono comunque i casi in cui per la persona divenuta incapace sia necessario ricorrere a trattamenti sanitari, come si dirà tra poco.

Una seconda questione attiene ai vincoli per il fiduciario.

Pur nella diversità delle espressioni letterali utilizzate dai vari disegni di legge (che con alcune sfumature sembrano propendere per la «vincolatività» delle direttive date dal «sopravvenuto» incapace: «il fiduciario attua la volontà del disponente...» – «il fiduciario deve in ogni caso attenersi...» – «il fiduciario si impegna a tenere conto...» – «...disposizioni vincolanti ...»), la Commissione ritiene che, proprio nell'ottica del nuovo sistema adottato:

- il fiduciario deve ritenersi sempre vincolato alle direttive del disponente (con i limiti che valgono per il disponente stesso)
- tale vincolo deve essere reso esplicito nel testo di legge.

Un'ultima questione attiene al controllo sull'operato del fiduciario.

Ne trattano soltanto i disegni di legge n. 687 e n. 773.

È invece un argomento che deve essere affrontato e inserito nel nuovo testo di legge, secondo l'ottica prospettata dai disegni di legge da ultimo citati.

## 7 – LE DECISIONI SOSTITUTIVE

In mancanza di direttive anticipate e in caso di mancata nomina del fiduciario ai sensi della nuova legge, *quid juris?*

I disegni di legge n. 3 – 433 – 687 si fanno carico di tale problema e prospettano soluzioni sostanzialmente analoghe, indicando le persone *ex lege* autorizzate ad esprimere valido consenso o rifiuto rispetto al trattamento sanitario nei confronti della persona divenuta incapace:

– amministratore di sostegno o tutore o mandatario o fiduciario, se nominati, e in mancanza

nell'ordine da:

- coniuge non separato legalmente o di fatto
- figli
- convivente stabile ai sensi della legge 28 marzo 2001 n. 149
- genitori
- parenti entro il quarto grado.

Invece, i disegni di legge n. 542 – 665 – 818 propongono una soluzione diversa:

«qualora una persona si trovi in stato di incapacità naturale, valutato irreversibile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche» e in caso di mancata nomina del fiduciario ai sensi della nuova legge, è il «giudice tutelare» che deve provvedere alla nomina del fiduciario, su istanza della casa di ricovero o di cura o comunque di chi sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità.

La Commissione ritiene che, in prima battuta, siano più consone al nuovo impianto sistematico le previsioni dei primi disegni di legge citati (nn. 3-433-687), che sostanzialmente ripercorrono fattispecie e istituti normativi ordinari e già esistenti, ritenendo opportuno riservare il ricorso al giudice ordinario solamente per i casi estremi e in particolare – come si dirà – per i casi in cui emergano contrasti o per quelli in cui emerga una impossibilità a decidere.

Devesi soltanto aggiungere che le nuove norme da adottare dovranno essere coordinate con la disciplina vigente in materia di amministrazione di sostegno e di tutela.

## 8 – LA RISOLUZIONE DEGLI EVENTUALI CONTRASTI

I disegni di legge in esame cercano di prevedere e di affrontare tutte le situazioni che astrattamente si possono presentare nella materia *de qua agitur* e propongono soluzioni di vario genere, secondo quanto già illustrato.

È però possibile che si verifichino dei casi di contrasto tra i diversificati soggetti individuati dalle norme in esame.

In particolare, divergenze e contrasti possono insorgere tra medici curanti da una parte e fiduciario (o persona autorizzata dal giudice tutelare, per alcuni disegni di legge) dall'altra. Come possono insorgere contrasti per così dire interni tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere consenso o rifiuto sul trattamento sanitario proposto: è il caso di contrasto tra genitori o tra più figli o tra più fratelli. Come possono, infine, insorgere contrasti tra questa ultima categoria di soggetti legittimati e i medici curanti.

I disegni di legge n. 3 – 357 – 433 – 542 – 665 – 818 prospettano, per la soluzione, la strada giudiziaria: il ricorso al giudice tutelare o al giudice del luogo in cui si trovi l'incapace.

Il disegno di legge n. 687 propone che la decisione risolutiva sia «assunta dal comitato etico della struttura sanitaria» e che «in caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare».

Il disegno di legge n. 773 prevede, da parte sua, all'articolo 7 una sola particolare forma di contrasto: quella del personale medico-sanitario con la volontà del paziente contenuta nella dichiarazione anticipata di trattamento. E in tale caso, il disegno di legge n. 773 introduce l'istituto della obiezione di coscienza (di cui, peraltro, si discuterà nel prossimo paragrafo).

A parte allora il caso di quest'ultimo disegno di legge, la scelta del legislatore per gli altri elencati casi di contrasto dovrebbe andare dal ricorso al giudice ordinario al ricorso al comitato etico della struttura sanitaria.

La Commissione giustizia ritiene che, per la soluzione dei casi di contrasto così come più sopra indicati, debba essere previsto l'intervento del giudice ordinario, soprattutto perché si verte in una materia estremamente delicata, che attiene a diritti fondamentali e personalissimi dell'individuo, per di più in una fase in cui, stanti i conflitti, gli ordinari mezzi e strumenti (direttive anticipate, nomina del fiduciario e quant'altro) si sono rivelati inutili o inadeguati rispetto allo scopo.

La Commissione non ritiene invece per nulla consona e adeguata la previsione del ricorso ad un comitato etico quale quello prospettato, trattandosi di un organismo di natura amministrativa, creato all'interno delle strutture sanitarie nazionali e locali (persino presso le singole aziende sanitarie e ospedaliere), strutturalmente inidoneo a decidere sui diritti delle persone. Si rammenti inoltre che i comitati etici esistenti svolgono una funzione, pressoché esclusivamente, di valutazione e di approvazione dei protocolli di sperimentazione clinica, farmacologica e biomedica, funzione autorizzativa verso cui è orientata la scelta dei componenti dal versante politico-amministrativo, soprattutto a livello locale.

E, d'altra parte, si consideri come lo stesso unico disegno di legge (n. 687) che affiderebbe la soluzione dei contrasti al comitato etico preveda espressamente per lo stesso comitato una situazione di impossibilità (non meglio esplicitata) nel decidere, designando in tal caso per

la definitiva decisione il giudice tutelare.

A questo punto, appare sicuramente più naturale e aderente all'insieme del nostro ordinamento giuridico costituzionale affidare la tutela di un diritto personale fondamentale direttamente all'autorità giudiziaria.

Non rimane che una doverosa segnalazione: la necessità di individuare esattamente l'autorità giudiziaria competente, di specificare modalità forme e tempi (brevissimi) della nuova *actio*, di raccordare il nuovo istituto-procedura con le norme preesistenti.

È perfino ovvio infine rilevare come il giudice, laddove esistano dichiarazioni-direttive anticipate, debba decidere conformemente ad esse; mentre, in loro mancanza, andrebbe valutata la possibilità di inserire nel testo di legge una specificazione in ordine al fatto che il giudice dovrebbe tenere conto delle volontà espresse dalla persona prima di divenire incapace, ove altrimenti risultino, se documentabili o ricostruibili.

## 9 – L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il disegno di legge n. 773, all'articolo 7, è l'unico che, per questa materia, inserisce l'istituto della obiezione di coscienza, garantendola a tutto il personale medico-sanitario che si trovi «in contrasto con la volontà espressa dal paziente nella sua dichiarazione anticipata di trattamento» (comma 1).

Al comma 2 è previsto che, nei casi di contrasto di cui al comma 1, «il fiduciario può appellarsi al comitato etico ...».

Ora, a parte la non felice formulazione delle norme di cui ai due commi citati e la almeno apparente contraddittorietà/non corrispondenza tra primo e secondo comma (molto più vari possono essere i contrasti; e se non c'è o non si trova il fiduciario? e se c'è un amministratore di sostegno o un tutore o il coniuge? e se c'è urgenza?), quel che alla Commissione appare improponibile è proprio l'istituto in sé della obiezione di coscienza.

Nei disegni di legge in esame non si discute assolutamente né di suicidio assistito né di eutanasia. In tutte queste proposte di legge, si possono ravvisare oggetto e interessi comuni, consistenti nella volontà (da tutti enunciata ampiamente nelle rispettive relazioni introduttive e da quella ad A.S. n. 773 addirittura all'articolo 1 lett. b), oltre che di riconoscere e di rendere attuale il diritto di ogni individuo alla autodeterminazione, anche di evitare ogni forma di accanimento terapeutico. A tal fine, viene proposto tutto un insieme di regole e di procedure volte a rendere reale ed effettivo tale diritto (basato sulla Costituzione), attraverso la previsione di una dichiarazione-direttiva, sul valore etico e giuridico della quale –fin che il paziente è «capace»- nessuno può nutrire alcun dubbio e nessuno può obiettare nulla (neanche quando le «direttive» dovessero essere date solo verbalmente). Ora, non si capisce per quale motivo, una volta divenuto incapace il paziente, le medesime direttive dovrebbero perdere di valore giuridico ed etico e qualcuno potrebbe permettersi di contestarle e di non applicarle.

Poiché, nella normalità dei casi (e senza voler fare distinzioni di censo o di capacità economica), non è possibile alla persona malata scegliere il medico o, meglio, l'équipe medica (A.S. 773 parla di «personale medico-sanitario»), in una situazione sociale in cui le strutture ospedaliere sono complesse e magari un malato terminale è costretto a passare da un reparto all'altro (se non addirittura da un ospedale all'altro), non si ritiene accettabile l'introduzione dell'istituto della obiezione di coscienza per il singolo medico o infermiere: a discapito di un diritto fondamentale e personalissimo del singolo individuo, ammalato e divenuto incapace a norma di legge, diritto assoluto garantito dalla nostra Costituzione.

## 10 – LA TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Destano qualche perplessità le norme contenute nei disegni di legge n. 3 – 433 – 687, che escludono dal novero dei dati sensibili il contenuto

della dichiarazione anticipata di trattamento. Tali norme andrebbero motivate o comunque dettagliate meglio.

## 11 – IL REGISTRO NAZIONALE

Sono soltanto tre i disegni di legge che si pongono il problema della creazione di un registro in cui conservare gli atti contenenti le dichiarazioni-direttive anticipate.

Tutti e tre prevedono l'istituzione di un registro a livello nazionale. Differenti però sarebbero le autorità preposte.

Infatti, i disegni di legge n. 3 e n. 433, avendo previsto rispettivamente agli articoli 13 e 15 la redazione di «atto pubblico notarile» per la dichiarazione anticipata di trattamento, nonchè per il «mandato in previsione dell'incapacità», non possono che prevedere l'istituzione di un «registro dei mandati in previsione dell'incapacità» e delle dichiarazioni anticipate di trattamento, presso il Consiglio nazionale del notariato.

Per contro, il disegno di legge n. 687 prevede l'istituzione di un «registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento» presso il Ministero della salute.

Precisato che tutti e tre i disegni di legge fanno rinvio ad un emanando decreto ministeriale per stabilire regole tecniche e modalità di tenuta e consultazione, va segnalato che, ove si volesse optare per la forma non notarile della dichiarazione-direttiva anticipata, le norme relative al registro nazionale dovrebbero comunque adeguarsi.

In ogni caso e per concludere sul punto, la Commissione ritiene di dover ribadire che la migliore forma di tutela nei confronti della volontà dell'ammalato e per la conoscenza delle medesima è costituita dall'obbligo di inserimento della dichiarazione-direttiva nella cartella clinica, di cui deve essere parte integrante.



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 19****Art. 1.****1.1**

CARUSO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**1.7**

CASTELLI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**1.5**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - 1. L'articolo 143-bis, del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). – Con il matrimonio ciascun coniuge conserva il proprio cognome"».

  
\_\_\_\_\_**1.2**

CARUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 143-bis. - (Cognome della famiglia). – I coniugi hanno facoltà di scegliere il cognome della famiglia, indicando come tale quello del marito, quello della moglie, o quello di entrambi. Nel caso in cui il marito o

la moglie o entrambi siano portatori di più cognomi, solo uno degli stessi potrà essere scelto per comporre quello di famiglia. La scelta non può essere operata che all'atto della celebrazione del matrimonio e se stessa non ha luogo ciascuno dei coniugi conserva il proprio cognome, ferma la facoltà della moglie di aggiungere al proprio cognome quello del marito, se questi vi consente. Se è scelto il cognome di famiglia o se è aggiunto dalla moglie il cognome del marito, gli stessi sono conservati dalla moglie durante lo stato vedovile, fino a che la medesima non passi a nuove nozze, ovvero, se una delle parti ne fa richiesta, fino a che non sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso"».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.*

---

### 1.3

CARUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 143-bis. - (*Cognome della moglie*). - La moglie ha facoltà di aggiungere al proprio cognome quello del marito, se questi vi consente. Se è aggiunto il cognome del marito, lo stesso è conservato dalla moglie durante lo stato vedovile, fino a che la medesima non passi a nuove nozze, ovvero, se una delle parti ne fa richiesta, fino a che non sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso"».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.*

---

### 1.4

D'ONOFRIO, PISTORIO

*Al comma 1, sostituire l'articolo 143-bis ivi richiamato con il seguente:*

«Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ed aggiunge ad esso il cognome dell'altro coniuge».

---

**1.8**

CASTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1-bis. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, all'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Quando il cognome, che si richiede in aggiunta o in sostituzione del proprio, è quello della madre, tra i motivi della domanda rientra anche la circostanza che alla assistenza ed educazione dl richiedente abbia provveduto esclusivamente o prevalentemente la stessa madre. Se il richiedente è minorenni, la domanda è presentata dalla madre o dal tutore"».

---

**1.6**

CASTELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, solo nei casi del cognome della moglie, dopo il suo cognome è opposta la dizione "coniugato/a" seguita dal cognome del marito».*

---

**1.100**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, sono abrogati».

---

**Art. 2.****2.1**

CENTARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.9**

CASTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). – Al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome del padre o quello della madre, ovvero entrambi i cognomi dei genitori nell'ordine da questi concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, limitatamente ad un cognome di ciascuno, scelto su indicazione dell'interessato o, in caso di morte, irreperibilità o incapacità di questi, secondo l'ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio a cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta".

2. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto infine il seguente periodo: "Chi compie la dichiarazione di nascita deve specificare, sotto la sua responsabilità, se c'è accordo fra i genitori sul cognome da apporre al figlio, secondo il primo comma dell'articolo 143-*bis*.1, del codice civile, ovvero ai fini del primo comma, seconda parte di tale articolo, se non c'è l'accordo fra i genitori"».

---

**2.14**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 2 con i seguenti:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 107 del codice civile, è aggiunto il seguente:

"Art. 107-*bis*. - (*Scelta dell'ordine dei cognomi*). – Nell'atto di matrimonio ciascun coniuge indica quale dei propri cognomi intende trasmet-

tere ai figli e i coniugi concordemente indicano l'ordine secondo il quale i cognomi prescelti sono attribuiti.

L'indicazione dei cognomi e del loro ordine è irrevocabile e immodificabile.

In caso di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquisiscono il primo cognome di ciascun genitore nell'ordine stabilito, nel relativo atto di nascita, dall'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita. L'ufficiale di stato civile procede all'individuazione dell'ordine dei cognomi sentiti i coniugi e, in mancanza di accordo, a seguito di sorteggio.

I cognomi assegnati al primo figlio comune, anche se nato fuori del matrimonio, sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni".

Art. 2-bis. - 1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

"Art. 143-ter. - (*Cognome dei figli nati nel matrimonio*). - Il figlio nato nel matrimonio assume il cognome scelto o individuato secondo quanto disposto dall'articolo 107-bis".

Art. 2-ter. - 1. Il primo comma dell'articolo 236 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 236. - (*Atto di nascita e possesso di stato*). - La filiazione nel matrimonio si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso dello stato di figlio nato nel matrimonio"».

---

## 2.2

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, VANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. L'articolo 6 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Diritto al nome*). - 1. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

2. Il figlio assume il cognome della madre.

3. Qualora tuttavia il cognome della madre sia ridicolo, vergognoso o tale da rivelare l'origine naturale, i genitori possono presentare congiuntamente istanza al ministro dell'interno, tramite la prefettura, al fine di richiedere di attribuire al proprio figlio soltanto il cognome del padre. Nel caso in cui il cognome del padre rivesta una peculiare importanza storica, ovvero sia particolarmente noto, i genitori possono presentare congiuntamente istanza al ministro dell'interno, tramite la prefettura, al fine di richiedere di attribuire al proprio figlio anche il cognome del padre, posponendo lo a quello della madre.

4. Qualora, nei casi di cui al comma 3, sia stato attribuito al figlio il cognome del padre, ovvero entrambi i cognomi dei genitori, il figlio maggiore di anni sedici può chiedere al ministro dell'interno, tramite la prefettura, l'attribuzione del solo cognome della madre.

5. La facoltà di istanza di cui al comma 3 può essere esercitata personalmente dal figlio maggiore di anni sedici, nei medesimi casi previsti dallo stesso comma 3.

6. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi di cui ai commi precedenti e con le formalità dalla legge indicate".

2. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 237. - (*Fatti costitutivi del possesso di stato*). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

1) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre che essa pretende di avere;

2) che la madre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;

3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

4) che sia stata riconosciuta in detta qualità famiglia".

3. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. - (*Cognome del figlio riconosciuto solo dal padre*). - Il figlio riconosciuto solo dal padre assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il figlio naturale può assumere il cognome della madre, aggiungendolo o sostituendolo a quello del padre. Nel caso di figlio minore degli anni sedici, il giudice decide circa l'assunzione del cognome della madre".

4. Il terzo comma dell'articolo 299 è sostituito dal seguente:

"Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome della moglie".

5. Gli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile sono abrogati».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

---

**2.3**

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-ter. - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). – Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio, nell'ordine, i cognomi del padre e della madre. Su richiesta espressa di entrambi i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio solo il cognome del padre. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il cognome paterno."».

---

**2.4**

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, VANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-bis.1. - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). – Al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori, antepo-  
nendo quello della madre a quello del padre.

Nelle generazioni successive, ciascun genitore trasmette al proprio figlio soltanto il cognome della propria madre"».

---

**2.5**

CARUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

"Art. 143-bis.1. - (*Cognome dei figli*). – L'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio, al momento della registrazione del medesimo allo stato civile, il cognome della famiglia, ovvero quello del padre e della madre nell'ordine tra loro determinato di comune accordo.

In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile, attribuisce al figlio i cognomi di entrambi in ordine alfabetico, ovvero antepo-  
nendo quello dei due di cui vi sia il rischio dell'estinzione o che comunque risulti meno diffuso.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta."».

---

## 2.6

CARUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è aggiunto il seguente:

"Art. 143-*bis*.1. - (*Cognome dei figli*). – L'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio, al momento della registrazione del medesimo allo stato civile il cognome del padre e della madre nell'ordine tra loro determinato di comune accordo.

In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile, attribuisce al figlio i cognomi di entrambi in ordine alfabetico, ovvero antepo-  
nendo quello dei due di cui vi sia il rischio dell'estinzione o che comunque risulti meno diffuso.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta."».

---

## 2.8

CASTELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-*bis*», sostituire il primo comma, con il seguente:*

«1. Al momento della registrazione del figlio allo stato civile di genitori, in relazione al cognome che sarà attribuito al figlio stesso, devono rilasciare dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile da cui risulti univocamente la volontà di determinare quale dei loro cognomi verrà attribuito al figlio stesso. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale di stato civile attribuisce al figlio il cognome del padre».

---



**2.7**

D'ONOFRIO, PISTORIO

*All'articolo 143-bis.1, al comma 1, sostituire le parole: «ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi» con le seguenti: «ovvero, in caso di comune accordo tra i genitori stessi, aggiungendo al cognome del padre quello della madre»; sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.*

*Sopprimere l'ultimo comma.*

---

**2.13**

CASTELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis.1», primo comma, sostituire le parole: «ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi», con le seguenti: «ovvero entrambi i cognomi dei genitori».*

---

**2.12**

CASTELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis.1», primo comma, sopprimere le parole: «ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi».*

---

**2.11**

CASTELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis.1», primo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.10**

CASTELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis.1», sopprimere l'ultimo comma.*

---

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 gennaio 2007, ore 9,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI e BAILO DOSSI. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (19).
- MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie (26).
- CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli (580).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
  - MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
  - RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
  - SILVESTRI. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
  - BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
  - Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Farina Daniele; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri*).
  - BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura (324).
  - BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale (789).
  - PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).
  - DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche agli articoli 480, 615 e 638 del codice di procedura civile, in materia di intimazione ad adempiere e procedimento di ingiunzione (1073).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

*Giovedì 11 gennaio 2007, ore 9,30*

Commissione plenaria:

- Seguito della discussione sulla Relazione del Presidente.